CAMERA DEI DEPUTATI N. 1771

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DARIDA

Presentata il 4 agosto 1969

Istituzione del liceo linguistico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A distanza di un secolo e mezzo torna ancora opportuno l'ammonimento che il Berchet rivolgeva nel 1816 agli Italiani: « Leggete Omero, leggete Virgilio, che Dio ve ne benedica ! Ma tributate e vigilie e incenso anche a tutti gli altri begli altari che i poeti in ogni tempo ed in ogni luogo innalzarono alla natura ».

L'insufficienza, la disorganizzazione, la mancanza di praticità dell'insegnamento linguistico sono concordemente criticate; la conseguenza naturale è che il popolo italiano è tra quelli che conoscono meno lingue più essendo il nostro armonioso idioma pochissimo diffuso nel mondo.

Si deve anche aggiungere la obiettiva e grave difficoltà che incontrano gli studenti delle facoltà di lingue e letterature straniere i quali, privi di una adeguata preparazione, che viene loro negata dall'istruzione secondaria, rischiano di restare nella superficie dello studio delle lingue straniere non potendone comprendere lo sviluppo e la storia.

È necessario inserire, oltre il classico e lo scientifico, un nuovo tipo di liceo, con lo scopo di preparare adeguatamente gli studenti universitari per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere.

Riguardo ai programmi il proponente ha ritenuto opportuno prevedere tre lingue e letterature straniere comprendendovi anche la vita, la civiltà, la storia, la letteratura, l'arte, l'economia ed il diritto di quei popoli per consentire una formazione sufficiente per dedicarsi ad una approfondita ricerca linguistica e letteraria.

Riguardo allo studio della letteratura latina con riferimento a quella greca è da ritenersi opportuna per consentire una sufficiente preparazione e cultura umanistica, indispensabile per la comprensione delle civiltà letterarie moderne, più o meno tutte con radici profonde in quelle lontane civiltà.

Non è da ritenere peraltro opportuno imporre anche lo studio delle lingue con le conseguenti traduzioni dal latino e dal greco in quanto non è da ritenersi necessaria per quella preparazione richiesta dall'istituendo liceo linguistico.

Onorevoli colleghi, le esigenze della vita moderna sono tali da ritenere fondamentali ed essenziali le conoscenze delle lingue straniere e ciò anche per abbattere i pregiudizi tra i popoli, per allargare gli orizzonti spirituali, creando come premessa di unità tra i popoli per una pace duratura il senso di universalità della cultura e di solidarietà umana.

Con l'istituzione del liceo linguistico si dimostrerà di aver ascoltato il monito del buon Abate di Monte Atino e si consentirà soprattutto una adeguata preparazione ai giovani volonterosi che desiderano laurearsi in lingue e letterature straniere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito il liceo linguistico con lo scopo di sviluppare ed approfondire l'istruzione dei giovani che aspirano agli studi universitari di lingue e letterature straniere e di quelli che aspirano alle professioni in cui la conoscenza delle lingue straniere è considerato elemento essenziale.

ART. 2.

Titolo di ammissione alla prima classe del liceo linguistico è il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

ART. 3.

Il diploma conseguito agli esami di maturità dal liceo linguistico è un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed è titolo di ammissione alle facoltà ed ai corsi presso le università, gli istituti superiori di istruzione, le facoltà di magistero per il conseguimento delle lauree in lingue e letterature straniere.

ART. 4.

Il liceo linguistico ha la durata di 5 anni.

ART. 5.

Nel liceo linguistico si insegnano:

lettere italiane;

letteratura latina con riferimento a quella greca;

3 lingue e letterature straniere con riferimento alla civiltà, all'economia ed al diritto;

storia;

geografia;

filosofia;

scienze naturali e chimica;

matematica;

fisica;

storia dell'arte europea.

ART. 6.

Con opportuno regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce il programma d'insegnamento e l'orario per ogni classe del liceo linguistico.